

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Hal Service S.p.a. – 4,25% 2020 – 2024»
DI NOMINALI EURO 1.000.000
ISIN IT0005422073

Hal Service S.p.a.

Sede legale: Regione Torame 16 – 13011 Borgosesia (VC)

Capitale Sociale deliberato e sottoscritto: Euro 110.000,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Biella e Vercelli 01668080029
partita Iva 01668080029

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Si riporta di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Agente per il Calcolo**” indica Directa S.I.M.p.A., con sede legale in Torino Via Bruno Buozzi, n 5, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 20.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali di titolarità della società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, rami d'azienda e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno che riceverà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC)..

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cambio di Controllo**” ha il significato attribuito all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Codice Civile**” si intende il codice civile italiano il cui testo è stato approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, quale successivamente modificato ed integrato.

“**Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**” indica il Decreto Legislativo 12 del gennaio 2019, n. 14.

“**Core Business**” indica, alla Data di Emissione, l'insieme delle attività svolte dall'Emittente quali indicate dallo statuto dell'Emittente stessa.

“**Covenant Finanziario**” indica, sulla base dei dati risultanti dal Bilancio di Esercizio, o se disponibile dal Bilancio Consolidato, chiuso il 31 dicembre precedente a ciascuna Data di Verifica, un covenant finanziario PFN/EBITDA uguale o inferiore a 3,5.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5 (*Data di Emissione*).

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda dei casi, la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Data di Verifica**” indica la data che cade il 10° Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio da parte dell’assemblea dei soci – o alla di approvazione del Bilancio Consolidato - (che non potrà in ogni caso essere successiva al 30 giugno di ciascun anno), a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2020, in cui è calcolato e verificato il Covenant Finanziario relativo alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica.

“**Dichiarazione sui Covenant**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, del Covenant Finanziario da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo determinato dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico del Bilancio, o del Bilancio Consolidato ove redatto, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC):

Differenza tra “Valore della produzione” (voce A) e “Costi della produzione” (voce B):

+ Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (voce B10a);

+ Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (voce B10b);

+ Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B10c);

+ Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (voce B10d);

+ Accantonamento per rischi (voce B12), e Altri accantonamenti (voce B13), ad esclusione degli accantonamenti relativi ai rischi per interventi in garanzie così come riportati in nota integrativa;

+ Costi della produzione per godimento beni di terzi (voce B8), per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria ed operativa, nell’ipotesi in cui il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n° 17;

+/- plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive straordinarie, ovvero qualsiasi altra componente di reddito positiva o negativa di natura straordinaria, non ricorrente, inclusa all’interno della “Differenza tra valore e costi di produzione” (A-B)

“**Emittente**” indica Hal Service S.p.A., con sede legale in Regione Torame 16, Borgosesia (VC), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Biella e Vercelli n. 01668080029.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per regolamento di pagamenti in Euro.

“**Gruppo**” indica l'Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e *factoring pro-solvendo*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente o altre società del Gruppo sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di *patronage* e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*market to market value*) oppure, se l'effettivo

ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo).

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) (iv).

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere poste in essere senza esplicita approvazione da parte degli Obbligazionisti (e purché tali operazioni non determinino il Cambio di Controllo), oltre a qualsiasi altra Operazione Straordinaria espressamente autorizzata dall’Assemblea degli Obbligazionisti:

- (a) la Quotazione e, a seguito della stessa, l’esercizio di diritti di opzione (warrant) e l’incremento di capitale derivante dall’esercizio degli stessi;
- (b) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stesso, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di private equity);
- (c) gli aumenti di capitale a pagamento dell’Emittente;
- (d) le Operazioni Straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo, fermo restando che nel caso di fusione tra l’Emittente e altre società del Gruppo l’incorporante dovrà essere l’Emittente;
- (e) le operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di beni dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo, purché il relativo corrispettivo sia reinvestito nel Core Business e il valore complessivo di tali operazioni non superi complessivamente su base annua Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), ivi inclusa la costituzione di società ad hoc (la “NewCo”) tramite conferimento di Beni o rami di azienda da parte della Società Emittente purché al termine di tale operazione la NewCo risulti controllata dall’Emittente ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;
- (f) le operazioni di acquisizione di aziende, rami d’azienda ovvero partecipazioni in società che svolgano attività che siano funzionali alla realizzazione del Core Business, a condizione che:
 - (i) il valore di tali operazioni, in termini di equity value, non può in ogni caso superare per singola operazione Euro 1.000.000,00 (unmilione);
 - (ii) sia trasmesso agli Obbligazionisti (o al Rappresentante Comune degli Obbligazionisti) un certificato sottoscritto dal relativo rappresentante legale attestante che alla data della relativa acquisizione, sia rispettato il Covenant Finanziario riportato nell’ultima Dichiarazione sui Covenant e ricalcolato *pro forma* in riferimento all’ultima Data di Verifica, includendo gli effetti dell’acquisizione e assumendo a tale scopo (A) gli elementi economici, finanziari e patrimoniali relativi al nuovo investimento e (B) che la relativa acquisizione sia stata perfezionata il primo giorno del relativo periodo di riferimento che termina a tale Data di Verifica.

“**Operazioni Straordinarie**” indica in relazione all’Emittente o alle Controllate Rilevanti:

- (i) operazioni sul proprio capitale sociale, ovvero scissioni, trasformazioni o altre operazioni di natura straordinaria similare (tra cui, a titolo esemplificativo, l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari partecipativi, come definiti e disciplinati nel Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione V del Codice Civile o da norme ad esse analoghe per le Controllate Rilevanti di diritto diverso da quello italiano);
- (ii) operazioni di riduzione del capitale sociale, fatte salve quelle disposte ai sensi degli articoli 2482-bis, 2482-ter, 2446 e 2447 del Codice Civile (o di norme ad esse analoghe per le Controllate Rilevanti di diritto diverso da quello italiano);
- (iii) operazioni di acquisto di azioni proprie;
- (iv) operazioni di disposizione di Beni, di acquisizione, fusione o scissione.

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta o PFN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del Codice Civile) desunte dal Bilancio di Esercizio, o dal Bilancio Consolidato ove redatto:

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (-) C.II 3 Crediti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (-) C.III 6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – Altri titoli
- (+) impegni per canoni residui *leasing* (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (-) C.IV disponibilità liquide

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione o ammissione alle negoziazioni mediante aumento di capitale riservato delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.), oppure mediante fusione diretta o inversa con altra società già quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 15 aprile 2021.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

“**Regolamento Crowdfunding**” indica il regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *online* adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.

“**Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019.

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il Provvedimento in materia di “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018.

“**Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana riservato agli strumenti obbligazionari.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato indicato nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Vincoli Ammessi**” indica in relazione all’Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, a garanzia del rimborso dei finanziamenti concessi per l’acquisto di beni da parte dell’Emittente, (i) sugli stessi beni per l’acquisto dei quali è stato concesso il finanziamento e/o (ii) sui beni dell’Emittente diversi da quelli di cui al romano (i), purché il valore di mercato dei beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei beni acquistati;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (e) i Vincoli previamente approvati per iscritto dagli Obbligazionisti.

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente ovvero i Vincoli per i quali l’Emittente ha assunto un impegno alla costituzione degli stessi, come indicati nell’Allegato B.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari da parte dell’Emittente denominato «*Hal Service S.p.a. – 4,25% 2020 – 2024*» (il “**Prestito**”).

Il Prestito è emesso dall’Emittente in conformità ed è costituito da n. 10 (dieci) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”), per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000 (unmilione/00).

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del *“Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”* adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari nonché dell'articolo 34-*ter*, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti (gli **“Investitori Professionali”**) e da parte dei soggetti rientranti nelle categorie individuate ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-*quater* del Regolamento Crowdfunding.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento delle Obbligazioni stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascuna delle Obbligazioni è emessa al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000 (centomila/00) per ogni Obbligazione.

5. Data di Emissione

Il Prestito è emesso il 15 ottobre 2020 (la **“Data di Emissione”**) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la **“Data di Godimento”**).

6. Durata

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore*

degli *Obbligazionisti*) il Prestito ha durata di 4 anni a far data dalla Data di Emissione, fino al 15 ottobre 2024 (la “**Data di Scadenza**”).

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), al tasso fisso annuo nominale lordo pari al 4,25% (quattro virgola venticinque per cento) (il “**Tasso di Interesse**”) calcolato sul valore nominale non ancora rimborsato delle Obbligazioni.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata a un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà di tipo *amortising* tale per cui inizierà ad essere rimborsato, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 15 aprile 2021 e a ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all’allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo o in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti.

9. Rimborso anticipato a favore dell’Emittente

L’Emittente avrà la facoltà di procedere in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento sotto indicate, al rimborso anticipato integrale dell’Obbligazione. Il rimborso avverrà:

- (i) ad un valore pari al 103% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 15 ottobre 2021 (inclusa) e il 15 aprile 2022 (inclusa);

- (ii) ad un valore pari al 102% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 15 aprile 2022 (esclusa) e il 15 ottobre 2023 (inclusa);
- (iii) ad un valore pari al 101% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata alla Data di Pagamento del 15 aprile 2024 (inclusa).

Il rimborso anticipato a favore dell'Emittente dovrà essere preceduto da un avviso che sarà comunicato agli Obbligazionisti (anche per il tramite di Monte Titoli), a Borsa Italiana e a Monte Titoli almeno 180 (centottanta) giorni di calendario prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **cambio di controllo:** qualora i soci Giancarlo Zamboni, Belotti Pierantonio, Stefano Zanolì, Alessandro Gallina e Claudio Enzo cessino di detenere, congiuntamente e anche indirettamente, il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n 1) del Codice Civile, salvo il caso in cui l'Emittente abbia ottenuto il previo consenso degli Obbligazionisti (“**Cambio di Controllo**”);
- (ii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).
- (iii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi;
- (iv) **Procedure concorsuali e crisi:** il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di qualsivoglia concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero la stipula di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare o della rispettiva previsione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare o della rispettiva previsione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare e/o della rispettiva previsione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Liquidazione** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera la messa in liquidazione dello stesso ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (vi) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni;
- (vii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole.

- (viii) **Procedimenti di esecuzione:**
- (a) l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo di una o più procedure esecutive (a titolo esemplificativo sequestro giudiziario e/o conservativo e/o confisca) su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo nella misura in cui il valore dei Beni oggetto di tale procedura o procedure sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila) su base annua;
 - (b) fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila) su base annua;
 - (c) in sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo per un importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila) su base annua;
 - (d) vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila) su base annua;
- (ix) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) **Escussione di garanzie:** l'escussione da parte dei creditori dell'Emittente o da parte dei creditori di qualsiasi società del Gruppo di garanzie costituite su *assets*, proprietà o *revenues* dell'Emittente o di qualsiasi società del Gruppo, ivi inclusi a titolo esemplificativo pegni, ipoteche, mutui o vincoli finanziari per un importo complessivamente superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila) e, quanto ad escussioni effettuate nei confronti delle società del Gruppo, nella misura in cui ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xi) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale diventi illegittimo o illecito per l'Emittente adempiere o eseguire uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (xii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione dello stesso ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (xiii) **Distribuzione di utili o riserve:** la distribuzione degli utili e delle riserve distribuibili, senza eccezione alcuna, salvo il caso in cui l'Emittente abbia ottenuto il previo consenso degli Obbligazionisti;
- (xiv) **Cross default:**
- (a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile e a condizione che l'inadempimento riguardi un importo di almeno Euro 200.000,00 (duecentomila);
 - (b) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o di qualsiasi società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal

beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) ovvero sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o della società del Gruppo a condizione che l'importo che l'Emittente o la società del Gruppo sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila);

- (xv) **Riduzione del capitale sociale:** la riduzione del capitale sociale senza il previo consenso degli Obbligazionisti salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, fatto salvo che l'Emittente faccia sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (xvi) **Perdita delle autorizzazioni:** la perdita od il mancato rinnovo da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni, brevetti, permessi o licenze necessarie per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* dell'Emittente che possa determinare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*);
- (xviii) **Mancato rispetto del Covenant Finanziario:** mancato rispetto da parte dell'Emittente a ciascuna Data di Verifica del Covenant Finanziario.
- (xix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³;
- (xx) **Sentenza di condanna:** il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna di uno o più amministratori dell'Emittente per reati di corruzione e/o riciclaggio;
- (xxi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xxii) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio dell'Emittente (e/o del Bilancio Consolidato ove predisposto) non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di richiedere all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni, tramite richiesta scritta da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.halservice.it almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante, (ii) della Data di Rimborso Anticipato e (iii) del numero delle obbligazioni detenute, corredate dalla relativa certificazione rilasciata dall'intermediario.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato), qualsiasi variazione della seguente PEC info@pec.halservice.it restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

11. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerati in ogni momento di pari grado tra di loro (sicché il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verrà effettuato *pari passu* e *pro rata*) e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti *inter alia*:

- (i) (a) non modificare il proprio oggetto sociale in modo tale da consentire un cambiamento significativo del proprio *Core Business* e (b) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica del proprio oggetto sociale;
- (ii) salvo previa autorizzazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti a non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (iii) a eccezione delle Operazioni Consentite, a non approvare o compiere, senza il previo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti, operazioni di disposizione di Beni, di acquisizione o cessione di partecipazioni nel capitale di altre società o altri enti, operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami d'azienda, operazioni di fusione con società terze e/o con società controllanti, controllate, collegate, né operazioni di scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (vi) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione il Bilancio e (ove redatto) il Bilancio

- Consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (vii) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile;
 - (viii) a fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
 - (ix) di informare tempestivamente gli Obbligazionisti del verificarsi di ogni Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (x) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (xi) a far sì che a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio di Esercizio, o dal Bilancio Consolidato ove predisposto, alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica sia rispettato il Covenant Finanziario;
 - (xii) ai fini dell'obbligo di cui al punto (xi) che precede, a comunicare entro ciascuna Data di Verifica la Dichiarazione sui Covenant, secondo il testo di cui all'Allegato C;
 - (xiii) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale *rating* pubblico che venisse attribuito all'Emittente e/o alle Obbligazioni e le relative modifiche;
 - (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
 - (xv) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
 - (xvi) a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera (ivi incluse le norme antiriciclaggio, le norme antiterrorismo e le norme per la prevenzione di reati fiscali);
 - (xvii) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) l'avvenuto accadimento di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa ragionevolmente causare un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
 - (xviii) far sì che qualsiasi credito a qualunque titolo derivante da eventuali finanziamenti soci, sotto qualsiasi forma effettuati e ricevuti dall'Emittente, sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato al pagamento del capitale, degli Interessi e di ogni accessorio o utilità ulteriore dovuto dall'Emittente ai sensi del Prestito.
 - (xix) senza il preventivo consenso scritto degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune, ove nominato, non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *delisting*), e fare tutto quanto ragionevolmente possibile per far sì che non vi sia tale esclusione;
 - (xx) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO³ ed osservare tutte le disposizioni del

Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;

- (xxi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ su decisione di Borsa Italiana.

13. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli ed avverranno *pari passu e pro rata* con riferimento a tutti le Obbligazioni.

14. Ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana, con apposito avviso.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

15. Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 20 dicembre 2019.

16. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate con delibera dell'organo competente all'emissione del Prestito previo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

17. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

18. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

19. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente per il Calcolo. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

20. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") e nominare il Rappresentante Comune.

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera sulle seguenti materie:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Salvo ove diversamente indicato nel presente Regolamento del Prestito, l'Assemblea degli Obbligazionisti assumerà le suddette delibere con le maggioranze di cui all'articolo 2415 del Codice Civile. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di Assemblea degli Obbligazionisti.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante Monte Titoli ove possibile, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo info@pec.halservice.it, nel rispetto dei requisiti del mercato ExtraMOT e secondo la normativa applicabile.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune, ove nominato, all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero delle Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile.

Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione degli Obbligazionisti sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

PERIODO	DATA	QUOTA CAPITALE	VALORE NOMINALE RESIDUO	QUOTA INTERESSI	RATA
	<i>15/10/2020</i>		100.000		
1	<i>15/04/2021</i>	12.500	87.500	2.125,0	14.625,0
2	<i>15/10/2021</i>	12.500	75.000	1.859,4	14.359,4
3	<i>15/04/2022</i>	12.500	62.500	1.593,8	14.093,8
4	<i>15/10/2022</i>	12.500	50.000	1.328,1	13.828,1
5	<i>15/04/2023</i>	12.500	37.500	1.062,5	13.562,5
6	<i>15/10/2023</i>	12.500	25.000	796,9	13.296,9
7	<i>15/04/2024</i>	12.500	12.500	531,3	13.031,3
8	<i>15/10/2024</i>	12.500	-	265,6	12.765,6

ALLEGATO B

DESCRIZIONE DEI VINCOLI ESISTENTI

Alla Data di Emissione non vi sono Vincoli Esistenti.

ALLEGATO C

Format di Dichiarazione sui Covenant

Dichiarazione sui Covenant

ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento del Prestito

Facciamo riferimento al Prestito denominato "Hal Service S.p.a. – 4,25% 2020 – 2024" per importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro [●] identificato con il CODICE ISIN IT0005422073 ed emesso in data 15 ottobre 2020.

I termini qui impiegati in lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

La presente lettera costituisce Dichiarazione sui Covenant ai fini del Regolamento del Prestito.

Si conferma che, alla Data di Valutazione del [...], il seguente Covenant Finanziario è pari a

Valore	Valore di riferimento
PFN/EBITDA [●]	< = [●]